Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 gennaio 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompensa al valor militare . . . . Pag. 411

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965, n. **1530.**
Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma Pag. 411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. **1531.**
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera. Pag. 414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. **1532.**
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali. Pag. 415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1533.**
Determinazione dei confini fra i comuni di Ginestra e di Ripacandida . . . . Pag. 415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1534.**
Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per quarantadue Comuni della provincia di Benevento. Pag. 416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. **1535.**
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile in Messina . . . . Pag. 416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. **1536.**
Autorizzazione alla Società « Dante Alighieri », con sede in Roma, ad acquistare una porzione immobiliare in Milano . . . . Pag. 416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. **1537.**
Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Modena ad acquistare un immobile in Modena . . . . Pag. 417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. **1538.**
Autorizzazione all'Automobile Club di Modena ad acquistare un immobile in Modena . . . . Pag. 417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1539.**
Erezione in ente morale della Casa di riposo « Angelino Licheri », con sede in Ghilarza (Cagliari) . . . . Pag. 417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1540.**
Erezione in ente morale della « Casa di riposo di Villanova Monferrato », con sede in Villanova Monferrato (Alessandria) . . . . Pag. 417

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.
Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª categoria conferite nel periodo 1° ottobre 1965-30 settembre 1966 . . . . Pag. 417

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1965.
Sostituzione di membri del Consiglio superiore della marina mercantile . . . . Pag. 419

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sarego (Vicenza) . . . . . Pag. 420

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . Pag. 420

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.
Attribuzione di periodi medi di occupazione e di salari medi, ai fini degli assegni familiari, ad alcuni organismi cooperativi . . . . Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni . . Pag. 422

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania. Pag. 422

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . . . Pag. 423

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 423
Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 423
Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 423
Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 423
Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 423
Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 423
Autorizzazione al comune di Rodì Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 423
Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 423
Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 423
Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 423
Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 423
Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 423
Autorizzazione al comune di Campolongo al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 424
Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 424
Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 424
Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 424
Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 424
Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 424
Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 424

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea . Pag. 424
Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea. Pag. 424
Esito di ricorsi . . . . . . Pag. 424

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 425

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 425
Conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1965. Pag. 426

Banca d'Italia: Situazione al 31 dicembre 1965 . Pag. 427

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964. Pag. 428

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 428

Ufficio veterinario provinciale di Novara: Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara . . . . . . Pag. 428

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1965, n. 3.
Modificazioni alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento degli uffici e statuto del personale della provincia di Trento . . . . Pag. 429

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1965, n. 4.
Assunzione di mutui passivi da iscriversi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1965 . . . Pag. 429

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1965, n. 5.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1965. Pag. 429

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1965, n. 6.
Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1962 . Pag. 430

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1965, n. 7.
Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1963 . Pag. 430

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1965, n. 8.
Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965 . . . . Pag. 431

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1965, n. 9.
Contributi per agevolare la formazione di programmi di fabbricazione . . . . Pag. 432

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 29 GENNAIO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **S.A.C.C.I. - Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1966. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Annullamento di obbligazioni I.R.I. 6 % 1958-78. — **Italo Olandese ENKA, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1965. — **Italo Olandese ENKA, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1965. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1965. — **F.I.A.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1966. — **Fornaci Giacomo Gardelli, società per azioni, in Imola:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1966. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1966. — **Vetrerie riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1965. — **Officine SAIRA, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Sorteggio di obbligazioni. — **Unione Agricola Polesana, società per azioni, in Rovigo:** Sorteggio di obbligazioni. — **Società Imprese Industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1965. — **Società Trasporti Aerei Caspoggio - S.T.A.C., in Caspoggio:** Certificati e obbligazioni estratti il 30 dicembre 1965. — **Flamina, società per azioni, in Milano:** Titoli sorteggiati il 21 gennaio 1966. — **Città di Torino:** Errata-corrige. — **Città di Torino:** Errata-corrige. — **Linificio e Canapificio Nazionale, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17, 18 e 19 gennaio 1966.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 18 novembre 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1966 registro n. 1 Esercito, foglio n. 117

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

DAMIANI Luciano, nato a Trieste il 13 aprile 1911, tenente f. cpl. 277° Reggimento fanteria. — Tenente di complemento, comandante di compagnia fucilieri, presidiava per oltre un mese un importante settore difensivo, comportandosi con valore. Durante il ripiegamento dal Don, in un aspro combattimento notturno contro forze preponderanti, riusciva, nonostante le gravi perdite subite, a rianimare il reparto ed a riportarlo all'attacco, contribuendo validamente all'apertura di un varco liberatore. — Sckelyakino (fronte russo - fiume Don), 17 dicembre 1942-23 gennaio 1943.

(696)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965, n. **1530**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Roma rispettivamente in data 28 dicembre 1964 e 21 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma .

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di magistero dell'Università di Roma nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 21. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente di ruolo per l'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventotto del mese di dicembre in Roma, nel rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 dicembre 1963 (allegata *A*) che fa parte integrante del presente atto;

Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'E.N.P.I., debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. nella seduta del 13 febbraio 1963 (allegato *B*) che fa parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso

che l'E.N.P.I.:

Considerato che uno degli scopi da esso perseguiti è quello di assumere iniziative di carattere sociale; e, particolarmente, quelle tendenti alla istituzione di servizi specializzati per l'orientamento professionale;

Tenuto presente che tale scopo può essere raggiunto attraverso la formazione di personale specializzato per l'orientamento professionale, mediante istituzioni di cattedre e di scuole di perfezionamento o di specializzazione;

Considerato che lo studio della Psicologia dell'età evolutiva ha lo scopo fondamentale di studiare e valorizzare i metodi per lo sviluppo e l'affermazione degli studi della psicologia scientifica;

che, a tal fine, l'E.N.P.I. ha espresso mediante deliberazioni del Consiglio di amministrazione (sedute del 18 luglio 1962 e 13 febbraio 1963, allegati C e B) la determinazione di istituire, mediante convenzione, presso l'Università di Roma:

a) un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della Psicologia dell'età evolutiva;

b) un posto di assistente ordinario da assegnare all'insegnamento stesso;

ed ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento dei posti di ruolo di cui sopra;

che la Facoltà di magistero, presso la quale l'insegnamento viene impartito, ha riconosciuto nella seduta del 3 novembre 1962, come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di professore di ruolo suddetto;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, nella seduta del 17 dicembre 1963 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta al posto di ruolo assegnato alla Facoltà di magistero e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo riservato all'insegnamento della Psicologia dell'età evolutiva.

Art. 2.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 3.800.000, pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennità di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'E.N.P.I. si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di lire 3.800.000.

Art. 4.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare inoltre, all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 760.000 pari al 20 % del contributo di lire 3.800.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione stessa.

Il predetto Ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata nella stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui alle premesse a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.800.000 (*unmilioneottocentomila*) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario.

Art. 6.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennità di legge) dell'assistente ordinario dovesse superare il contributo di cui all'art. 5, l'E.N.P.I. si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 1.800.000.

Art. 7.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università di Roma oltre a quanto indicato negli articoli precedenti una ulteriore somma annua di L. 360.000 (trecentosessantamila), pari al 20 % del contributo di L. 1.800.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare all'assistente ordinario di cui trattasi per tutto il periodo della durata della convenzione stessa.

Il predetto Ente si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma a norma dell'art. 5 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari.

La decorrenza dell'aumento dei contributi suindicati, avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 8.

L'E.N.P.I. si impegna, ancora, per assicurare il funzionamento della cattedra di Psicologia dell'età evolutiva e per tutta la durata della convenzione, ad erogare una somma annua di lire 400.000 quale dotazione per il funzionamento della cattedra ed a versare detta somma all'Università di Roma in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 9.

L'Università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Psicologia dell'età evolutiva, nonchè quelli per il posto di assistente ordinario, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore e dell'assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà, altresì, annualmente allo Stato, con l'esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, una somma in misura pari al 20 % del contributo di L. 3.800.000 prevista dal primo comma del precedente art. 4 e del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4, nonchè una somma pari al 20 % del contributo di L. 1.800.000 prevista dal primo comma art. 7 e del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 7.

Detto versamento sarà fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo e all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Art. 10.

La presente convezione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 11;

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4;

c) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 5 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 7, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 6 e 7;

d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo e del posto di assistente ordinario;

e) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dall'art. 8 della presente convenzione.

In tutti e quattro i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Psicologia dell'età evolutiva e il posto di assistente ordinario si intenderanno senz'altro soppressi ed il titolare della cattedra medesima e del posto di assistente cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 11.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Roma del pro-

fessore titolare della cattedra di Psicologia dell'età evolutiva e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 12.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto legge 9 aprile 1924, n. 380, e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei tre allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il rettore: prof. Giuseppe Ugo PAPI
Il rappresentante dell'E.N.P.I.: dott. Osvaldo MOLINARI
L'ufficiale rogante: dott. Francesco RUGGERI

Registrato all'Ufficio I - Atti pubblici di Roma al n. 6220 - Mod. 71/ME. vol. 331 il 4 gennaio 1964.

Il capo ufficio: Michele MATISTA

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente di ruolo per l'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventuno del mese di gennaio in Roma, nel rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28 luglio 1964 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'E.N.P.I., debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. nella seduta del 2 luglio 1964 (allegato *B*) che fa parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso

che l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) aveva, a suo tempo, espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo e un posto di assistente di ruolo da riservare all'insegnamento della « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma;

che, detta iniziativa, fu realizzata in data 28 dicembre 1963, mediante la stipulazione e la firma della relativa convenzione;

che, con circolare n. 2109 in data 11 marzo 1964, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con quello del tesoro, ha ravvisato la necessità, in seguito alla concessione di miglioramenti economici, di aumentare i costi medi annui dei posti di professore di ruolo e di assistente universitari, rispettivamente, a L. 4.600.000 e a L. 2.600.000 più il relativo 20 % occorrente per il trattamento di quiescenza e di previdenza;

che il Ministero del tesoro, in sede di esame della convenzione stipulata il 28 dicembre 1963, ha fatto osservare, nello scorso mese di aprile, al Ministero della pubblica istruzione sia il mancato adeguamento, nella convenzione stessa, dei contributi all'attuale costo medio dei professori e degli assistenti universitari, sia la necessità che detto costo medio, nel caso di miglioramenti economici, debba essere rideterminato in base al nuovo costo medio e non debba, invece, essere aumentato del costo effettivo dei miglioramenti concessi soltanto quando si sia superato il costo medio indicato nella convenzione;

che il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione hanno invitato l'Università di Roma a promuovere la stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione firmata il 28 dicembre 1963, in modo da modificare, nel senso sopradetto; la convenzione medesima;

che l'E.N.P.I. ha dichiarato di accettare quanto prospettato dai due Dicasteri suddetti, come risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 2 luglio 1964;

che il Consiglio di amministrazione di questa Università, nell'adunanza del 28 luglio 1964, ha esaminato ed approvato il testo del presente atto aggiuntivo alla convenzione del 28 dicembre 1963;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenenti nella convenzione stipulata il 28 dicembre 1963, ufficiale rogante il dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della convenzione stessa sono così modificati:

Art. 2.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 della convenzione a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 4.600.000, pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nell'art. 2, l'E.N.P.I. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio.

L'aumento del contributo suindicato avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare, inoltre, all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 920.000 pari al 20 % del contributo annuo di L. 4.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare della cattedra di Psicologia dell'età evolutiva nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 10 della convenzione, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Il predetto Ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 del presente atto aggiuntivo, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore dei professori universitari.

Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, l'E.N.P.I. si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nel presente articolo.

L'onere dei contributi sopraindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all'art. 3 del presente atto aggiuntivo o dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 5.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui alle premesse a decor-

rere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 2.600.000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario.

Art. 6.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nell'art. 5, l'E.N.P.I. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio.

L'aumento del contributo avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 7.

L'E.N.P.I. si obbliga a versare, inoltre, all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 520.000 pari al 20 % del contributo annuo di L. 2.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare all'assistente di ruolo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 10 della convenzione, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Il predetto Ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma a norma dell'art. 6 del presente atto aggiuntivo, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore degli assistenti universitari.

Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato, per i trattamenti di quiescenza a favore degli assistenti universitari, l'E.N.P.I. si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nel presente articolo.

L'onere dei contributi sopraindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all'art. 6 del presente atto aggiuntivo o dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 9.

L'Università si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nei precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo ed al titolare del posto di assistente di ruolo di Psicologia dell'età evolutiva.

L'Università di Roma verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dai precedenti articoli 4 e 7 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni di cui al comma secondo degli stessi articoli.

Art. 10.

Il presente atto aggiuntivo che è fatto nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma sarà registrato in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380 e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto aggiuntivo consta, escluse le firme, di sette fogli, scritti su dodici pagine intere e righe sette della tredicesima pagina.

Il rettore dell'Università di Roma: prof. Giuseppe Ugo PAPI
Il presidente dell'E.N.P.I.: dott. Osvaldo MOLINARI
L'ufficiale rogante: dott. Francesco RUGGERI

Registrato al 1° Ufficio atti pubblici di Roma al n. 680 - Mod. 71/ME, vol. 442 il 27 gennaio 1965. Esatte L. *gratis*.

Il capo ufficio: Michele MATISTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. 1531.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Le attività già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.

Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

Art. 2.

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 3.

I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'art. 10, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 4.

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.

I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organiz-

zate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

Art. 5.

I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonchè quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni e locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. 1532.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all'Amministrazione regionale.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, della Soprintendenza bibliografica per la Sardegna e delle Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.

La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e con lo sviluppo dei musei e delle biblioteche degli Enti locali è adottata dalla Amministrazione regionale, di concerto, rispettivamente, con le Soprintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie e con la Soprintendenza bibliografica.

Art. 3.

Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1533.

Determinazione dei confini fra i comuni di Ginestra e di Ripacandida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 luglio 1965, n. 815, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1965, n. 180, con la quale è stata costituita in Ente autonomo la frazione Ginestra con distacco dal comune di Ripacandida;

Considerato che occorre provvedere, con decreto presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Potenza;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Ginestra e di Ripacandida, in provincia di Potenza, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1965

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. 1534.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per quarantadue Comuni della provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota n. 4551 dell'8 ottobre 1965 con la quale, il medico provinciale di Benevento, richiede la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Apollosa, Bonea, Calvi (dichiarato: San Nazzaro e Calvi), Faicchio, Limatola, Melizzano, Paduli, Puglianello (già frazione di San Salvatore Telesino), San Giorgio del Sannio (già: San Giorgio La Montagna), San Nazzaro (dichiarato: San Nazzaro e Calvi), San Nicola Manfredi, Solopaca, Telese, stabilite con regio decreto 1° settembre 1903, n. 421 e Calvi, Melizzano, San Nazzaro, Solopaca e Telese anche con regio decreto 29 agosto 1904, n. 497; Campo Lattaro, Campoli del Monte Taburno (dichiarato: Campoli), Cautano, Morcone, Paupisi, Pesco Sannita (dichiarato: Pescolamazza), Ponte (già frazione di Paupisi), Reino, Torrecuso, stabilite con regio decreto 29 agosto 1904, numero 497; Casalduni, Castelvenere, Castelvetere Valfortore, Colle Sannita, Guardia Sanframondi, Pago Vegliano, San Giorgio La Molara, San Lorenzo Maggiore, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, stabilite con regio decreto 1° giugno 1905, n. 331; Foglianise, Pietrelcina (dichiarato: Pietra Elcina), Vitulano, stabilite con regio decreto 14 settembre 1906, n. 555; Arpaise, Fragneto Labate, Fragneto Monteforte, Pontelandolfo, stabilite con regio decreto 29 agosto 1908, n. 763 e Pontelandolfo successivamente anche con regio decreto 25 novembre 1915, n. 1814; Castelpagano, Frasso Teresino, stabilite con regio decreto 22 febbraio 1914, numero 172;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanità di Benevento nella seduta del 31 maggio 1965;

Visto i sopracitati regi recreti 1° settembre 1903, n. 421; 29 agosto 1904, n. 497; 1° giugno 1905, n. 331; 14 settembre 1906, n. 555; 29 agosto 1908, n. 763; 25 novembre 1915, n. 1814 e 22 febbraio 1914, n. 172;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di: Apollosa, Arpaise, Bonea, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere Valfortore, Cautano, Colle Sannita, Faicchio, Foglianise, Fragneto Labate, Fragneto Monteforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melzano, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, Pescosannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Giorgio La Molara, San Giorgio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese, Torrecuso, Vitulano, della provincia di Benevento, contenute nei regi decreti 1° settembre 1903, n. 421; 29 agosto 1904, n. 497; 1° giugno 1905, n. 331; 14 settembre 1906, n. 555; 29 agosto 1908, n. 763; 22 febbraio 1914, n. 172 e 25 novembre 1915, n. 1814, e così come in essi i Comuni stessi sono menzionati, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1965

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. 1535.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile in Messina.

N. 1535. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dai signori Bonaccorso Concetta e Galeani Pietro, per il prezzo di L. 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila), come da atto a rogito avv. Nunzio Arrigo, notaio in Messina, in data 16 maggio 1963, n. 107702 del repertorio, un immobile costituito da un « appartamento in Messina sito al piano rialzato dello stabile in via delle Fabbriche n. 3, oggi via Boner, isolato 419 », da destinare agli uffici della sezione Sicilia nord orientale e centrale della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. 1536.

Autorizzazione alla Società « Dante Alighieri », con sede in Roma, ad acquistare una porzione immobiliare in Milano.

N. 1536. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società « Dante Alighieri », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla Macchinapo s. r. l., con sede in Milano, per il prezzo di L. 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila), come da atto « preliminare di compravendita » predisposto in data 2 febbraio 1962 e sottoscritto dalle parti in data 16 febbraio stesso anno, una porzione immobiliare « costituita da n. 4 locali, oltre la cucina, più anticamera, più bagno, siti al piano 3° del costruendo immobile in Milano con ingresso dalla via Napo Torriani n. 10 di circa mq. 143 complessivi, nonchè una cantina ricavata nel sotterraneo secondo », da destinare ad uso degli uffici del locale Comitato della menzionata Società « Dante Alighieri ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. 1537.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Modena ad acquistare un immobile in Modena.

N. 1537. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Modena vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dal sig. Eugenio Carani, per il complessivo prezzo di L. 36.700.000, due locali al piano seminterrato con adiacente vano scala e cinque vani al piano ammezzato del fabbricato sito in Modena fra la via Cantelli e strada privata, con i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni dell'edificio, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. 1538.

Autorizzazione all'Automobile Club di Modena ad acquistare un immobile in Modena.

N. 1538. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Modena viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Società « I.M.C.O. - Immobili Costruzioni - Società a r. l. » con sede in Modena, per il prezzo di L. 2.950.000, sei locali posti al piano seminterrato del fabbricato condominiale, sito in Modena al viale Trento e Trieste, da adibire ad autorimesse della propria autoscuola.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1539.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Angelino Licheri », con sede in Ghilarza (Cagliari).

N. 1539. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Angelino Licheri », con sede in Ghilarza (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1540.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo di Villanova Monferrato », con sede in Villanova Monferrato (Alessandria).

N. 1540. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo di Villanova Monferrato », con sede nel comune di Villanova Monferrato, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifiche, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.

Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª categoria conferite nel periodo 1° ottobre 1965-30 settembre 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la necessità di promuovere e sostenere la raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione ad enti ed associazioni agricole di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Visto l'art. 6 della legge 23 maggio 1964, n. 404, contenente particolari disposizioni per l'applicazione della anzidetta disposizione di legge a favore della zootecnia;

Ritenuto che, data l'onerosità dell'iniziativa sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle inerenti ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con contributi statali nelle spese di gestione nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge n. 454;

Ritenuto inoltre che per l'intensificazione in atto delle misure previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è prevedibile un afflusso sul mercato di maggiori quantitativi di vacche di 3ª categoria con riflessi negativi sui livelli di prezzo conseguibili;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia la necessaria garanzia nella buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bestiame conferito nel periodo 1° ottobre 1965-30 settembre 1966;

Ritenuta l'idoneità dell'Associazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti indicati nelle considerazioni che precedono e che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel settore zootecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1965-30 settembre 1966.

L'ammasso delle vacche, di cui al precedente comma, è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per la gestione del predetto ammasso, l'Associazione italiana allevatori è autorizzata ad avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi di produttori agricoli, nonchè di attrezzature di enti o privati, da essa riconosciute idonee alla raccolta ed alla lavorazione del bestiame.

Art. 3.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo fino alla misura massima del 90% delle spese di gestione per l'ammasso, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra descritto;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale preso a prestito e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di L. 230.000.000. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'effettiva entità delle spese di ammasso, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 230.000.000.

Art 4.

Il pagamento dei contributi sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle spese accertate a norma del disciplinare allegato, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti della gestione di ammasso.

Art. 5.

Sul capitolo 5478/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965 è assunto impegno per L. 230.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1965
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 113

Atto disciplinare

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dall'Associazione italiana allevatori, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per attuare la raccolta, la macellazione, la conservazione e la vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, conferite nel periodo 1° ottobre 1965-30 settembre 1966;

Considerata l'opportunità di assistere detta iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia sulle spese di gestione relative alle operazioni suddette e sia sugli oneri derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Considerato inoltre che per l'intensificazione in atto delle misure previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è prevedibile un afflusso sul mercato di maggiori quantitativi di vacche di 3ª categoria con riflessi negativi sui livelli di prezzo conseguibili;

Ritenuto che tutte le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra indicato:

Art. 1.

L'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, assistito dai contributi dello Stato di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dall'Associazione italiana allevatori la quale potrà avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi agricoli di produttori, nonchè delle attrezzature di enti o privati da essa riconosciuti idonei alla raccolta e macellazione del bestiame, ed alla conservazione dei prodotti derivati.

Art. 2.

L'ammasso del bestiame sopra descritto sarà organizzato in quelle zone dove, a seguito di indagini svolte dalla Associazione italiana allevatori, l'offerta risulta più pesante provocando un forte appesantimento del mercato. Il predetto ente è comunque impegnato ad organizzare gradualmente l'ammasso anche nelle altre zone del territorio nazionale, in cui se ne presenti la necessità.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento del bestiame all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendano conferire il bestiame all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'ente gestore, indicando il numero dei capi, la razza di appartenenza e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso.

Art. 4.

Le caratteristiche del bestiame sono accertate all'atto del conferimento ed alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende a ciò delegato.

Al conferente sarà rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale sarà specificato il numero dei capi, la qualifica, il peso e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente potrà riscuotere presso gli sportelli dell'Istituto bancario incaricato dei pagamenti, l'anticipazione assegnata.

Art. 5.

L'anticipazione di cui al precedente articolo non può essere inferiore al 70% del valore attribuito al bestiame conferito da una Commissione composta da un esperto designato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario comunale, da un rappresentante dell'ente gestore e da un rappresentante degli allevatori, scelto dal prefetto.

Art. 6.

Il bestiame conferito all'ammasso volontario formerà un monte unico e quindi il conferente non può pretendere la restituzione del bestiame consegnato, che resta vincolato alle sorti dell'ammasso.

Art. 7.

Il finanziamento deve essere assicurato dall'Associazione italiana allevatori mediante una convenzione con uno o più istituti di credito, ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il ricavo delle vendite viene contabilizzato nel conto di gestione a fronte delle somme corrisposte ai conferenti e delle spese sostenute, ai fini della determinazione del conguaglio finale.

Ogni decisione relativa alla vendita delle carni, provenienti dalle vacche conferite, si intende accettata dai singoli conferenti, i quali pertanto sollevano l'ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 9.

Ultimate le vendite della carne proveniente dalle vacche conferite, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute dall'ente gestore dalla raccolta del bestiame fino alla consegna delle carni agli acquirenti, verrà ripartito tra i conferenti in relazione ai quantitativi di bestiame conferito.

A favore dei conferenti verranno inoltre accreditati i contributi liquidati dallo Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 10.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota di anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo delle vendite al netto delle spese ed interessi.

Art. 11.

Sul bestiame conferito all'ammasso volontario e sulle carni ricavate grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 dicembre 1966, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo della gestione distintamente:

per tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio i furti ed altri rischi;

per le spese di conferimento, trasporto, carico e scarico, accertamenti sanitari, macellazione, sezionatura, raffreddamento carni, raccolta pelli, pelatura trippa, dazio, nonchè trasporto in frigo, magazzinaggio, disinfestazione, facchinaggio, ecc.;

per le spese di vendita del prodotto ammassato;

b) sottoporre all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione di eventuali spese a carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dall'istituto finanziatore, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione dell'anticipazione ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta.

Art. 13.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà a favore dello stesso ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario fino alla misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 230.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera a) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 230.000.000.

Art. 14.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 15.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati il numero di vacche conferite e la quantità in carni venduta, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 16.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Per incondizionata accettazione:

Associazione Italiana Allevatori
Il presidente: VENINO

(525)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1965.
Sostituzione di membri del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 4, foglio n. 50, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio decorrente dalla data del decreto e con il quale sono stati nominati membri del Consiglio stesso, fra altri, il ten. gen. Michele Carnino, allora ispettore generale delle capitanerie di porto e il dott. Mario Montarsolo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che al ten. gen. Michele Carnino è succeduto il ten. gen. Domenico Modica, nella carica di ispettore generale delle capitanerie di porto;

Visto il fonogramma in data 10 novembre 1965, n. 22127, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato il dott. Gerardo Sica, attuale direttore generale delle Opere marittime, quale proprio rappresentante nel Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Mario Montarsolo;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio superiore della marina mercantile:

il ten. gen. Domenico Modica, ispettore generale delle capitanerie di porto, in sostituzione del ten. gen. Michele Carnino;

il dott. Gerardo Sica, direttore generale delle Opere marittime, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. Mario Montarsolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1965
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 338

(667)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sarego (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della sopracitata legge, la zona in prossimità del parco della villa Boroni nel comune di Sarego;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo comunale di Sarego;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Martelletto e Sartori;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un verdeggiante colle a ridosso del parco del castello dei Boroni, forma un quadro naturale di considerevole bellezza, godibile da chi transita sulla strada provinciale Lonigo-Vicenza e contenente a sua volta punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sarego, sita a ridosso del parco del castello Boroni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così censita:

comune di Sarego, foglio n. 2, Sezione A, mappali numeri 1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 118, 119, 120;

comune di Sarego, foglio n. 7, Sezione D, mappali numeri 149, 58, 59*a*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Sarego provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale

della seduta tenutasi il 15 novembre 1961, alle ore 15, presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Oggetto 12

SAREGO - Proposta vincolo in prossimità del parco della villa Boroni.

(*Omissis*).

Pertanto la Commissione, in virtù dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 9, n. 5, del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'unanimità di voti decide di proporre il vincolo sulla zona suddetta così censita:

Comune di Sarego - foglio II - Sezione A:
mappali nn. 1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 118, 119, 120;

Comune di Sarego - foglio VII - Sezione D:
mappali numeri 149, 58, 59a,

in quanto essa, trovandosi a ridosso del parco del castello dei Boroni, per chi transita sulla strada provinciale Lonigo-Vicenza, offre uno spettacolo di considerevole bellezza naturale costituita dal verdeggiante colle, quale belvedere accessibile al pubblico.

(*Omissis*).

Il presidente: Renato CEVESE

Il segretario: Mario NOGARA

(401)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito nazionale fascista;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 e la successiva legge 13 marzo 1958, n. 296, articoli 2 e 5, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1962, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Vista la nota n. 2132/48 in data 23 settembre 1965, con la quale l'Unione italiana del lavoro designa il sig. Aride Rossi a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in rappresentanza dei pensionati di invalidità e vecchiaia assistiti dall'Ente medesimo a seguito del decesso del consigliere sig. Ferruccio Bigi;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo dell'Ente di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Aride Rossi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, in rappresentanza dei pensionati di invalidità e vecchiaia assistiti dall'Ente medesimo ed in sostituzione del sig. Ferruccio Bigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(535)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Attribuzione di periodi medi di occupazione e di salari medi, ai fini degli assegni familiari, ad alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e i salari medi giornalieri per le sottoelencate cooperative di autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bari:

Cooperativa autisti pubblici baresi di Bari:
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° novembre 1964.

Compagnia autotrasportatori ribaltabili di Bari:
periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° dicembre 1964.

Bologna:

Autotrasportatori proprietari di automezzo, riuniti in gruppi, carovane e cooperative della provincia di Bologna:
salario medio giornaliero: L. 800 per il comune di Bologna e Imola Centro;
salario medio giornaliero: L. 720 per gli altri Comuni della Provincia e frazioni di Imola;
periodi di occupazione media mensile: restano inalterati quelli stabiliti per i singoli organismi.

Gruppo autotrasportatori Bologna:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 720.

Carovana trasportatori di Castiglione dei Pepoli - frazione Lagaro:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600.

Ferrara:

Gruppo trasportatori locali di Bando (Argenta):
periodo di occupazione media mensile: 15 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600 (già determinato con decreto ministeriale del 15 novembre 1956);
decorrenza 1° marzo 1964.

Gruppo trasportatori locali di Consandolo:
periodo di occupazione media mensile: 12 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600 (già determinato con decreto ministeriale del 15 novembre 1956);
decorrenza: 1° luglio 1964.

Firenze:

Gruppo autotrasportatori di Castelfiorentino - Castelfiorentino:
periodo di occupazione media mensile 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° novembre 1964.

Gruppo autotrasportatori latte - Firenze:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° ottobre 1964.

Gruppo autotrasportatori « La Tettoia » - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° agosto 1964.

Cooperativa trasporti rapidi - Firenze:
periodi di occupazione media mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° gennaio 1965.

Foggia:

Compagnia autonoleggiatori « La Velocissima » di Cerignola:
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza 1° luglio 1963.

Forlì:
Carovana ippotrasportatori di Cattolica:
per i soli soci camionisti:
periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza 1° aprile 1964.
Gruppo camionisti di Cesenatico:
periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1300;
decorrenza: 1° settembre 1964.
Gruppo trasporti di Gatteo Mare:
periodo di occupazione media mensile: 19 giornate;
salario medio giornaliero: L. 800;
decorrenza: 1° luglio 1964.
Gruppo autotrasporti Meldola (G.A.M.):
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° gennaio 1965.

Livorno:
Autotrasportatori Gruppo San Marco di Livorno:
salario medio giornaliero: L. 900;
decorrenza: 1° aprile 1964.

Padova:
Carovana Barcari Padovani - Padova:
periodo di occupazione media mensile: 19 giornate;
salario medio giornaliero: L. 900;
decorrenza: 1° luglio 1963.
Carovana piccoli autotrasportatori Padovana - Padova:
salario medio giornaliero: L. 900;
decorrenza: 1° aprile 1964.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi medi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 dicembre 1965

(680) p. *Il Ministro*: FENOALTEA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con il quale viene integrata la composizione del Comitato di vigilanza della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia della categoria previsto dalla precitata legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1962, con il quale è stato ricostituito il Comitato di vigilanza della predetta gestione;

Vista la nota n. 316930 del 16 luglio 1965, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette la comunicazione 2 luglio 1965 dell'on.le dott. Rodolfo Vicentini, con la quale rassegna le dimissioni dall'incarico di membro del Comitato di vigilanza predetto in rappresentanza dei coltivatori diretti a seguito del parere espresso dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati in materia di incompatibilità parlamentare;

Visto la nota n. 13335 del 7 ottobre 1965, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti designa per lo stesso incarico il sig. Roberto Bonetti in sostituzione del membro dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Roberto Bonetti è chiamato a far parte del Cominato di vigilanza della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dell'on.le dott. Rodolfo Vicentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

(536) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4711 del 4 gennaio 1966, con la quale la Prefettura di Benevento comunica che l'avv. Ferdinando Facchiano è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Cardone;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'avv. Vincenzo Cardone, che cessa dalla carica di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento, con l'avv. Ferdinando Facchiano;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Ferdinando Facchiano è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Cardone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1966

(530) *Il Ministro*: PIERACCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1966, è revocato il decreto ministeriale 3 novembre 1965, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Coppola Grazia nata Fera, nel comune di Albino, distretto notarile di Bergamo ed il medesimo notaio e, pertanto, reintegrato nella precedente sede in Gazzaniga, stesso distretto notarile.

(886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828)

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Fondachelli Fantina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.712.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.471.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(832)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Giardini (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.389.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(833)

Autorizzazione al comune di Letoianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Letoianni (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.133.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(834)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Mistretta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.800.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(835)

Autorizzazione al comune di Rodì Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Rodì Milici (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.608.029, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(836)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Calatafimi (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.638.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(837)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Valderice (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.022.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(838)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Bono (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1965, n. 51.

(839)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Carceri (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.937.107, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Barumini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(656)

Autorizzazione al comune di Campolongo al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Campolongo al Torre (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 873.924, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(689)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.607.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(690)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.403.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(700)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1966, il comune di Gavignano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.087.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, il comune di Sarno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, il comune di Monopoli (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 247.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(749)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Alessandro Pietravalle, nato a Salcito (Campobasso) il 3 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina e chirurgia », rilasciatogli dall'Università di Roma il 20 giugno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(723)

Il dott. Tullio Vanni Miacci, nato a Isola del Liri (Frosinone) il 12 ottobre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina e chirurgia », rilasciatogli dall'Università di Roma il 3 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(725)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Dino Bertolini, nato a Reggio Emilia, il 4 marzo 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Matematica e fisica », conseguito presso l'Università di Modena il 20 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(728)

Il dott. Giuseppe Boscaino, nato a San Giorgio del Sannio (Benevento) il 21 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Medicina e chirurgia », conseguito presso l'Università di Napoli il 26 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(729)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 10 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1965, registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 230, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Nicolina Titolo, preside dell'Istituto tecnico commerciale « F. Crispi » di Palermo, in materia di riconoscimento di anzianità di servizio di ruolo, utile ai fini della progressione di carriera.

(610)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 92, foglio n. 369, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signora Bianco Gilda nata D'Addio, avverso il suo licenziamento dal posto di vice-segretaria supplente presso la Scuola media di Capodimonte - Porta Grande - in Napoli.

(612)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 92, foglio n. 368, è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso straordinario prodotto dalla signorina Serrecchia Mafalda, avverso l'esito del concorso per un posto di applicato di segreteria supplente, presso la Scuola media di Ascoli Satriano (Foggia).

(611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2639 Mod. 25-A — Data: 26 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Oriente Erminia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3260 Mod. 25-A — Data: 30 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Cioffi Florinda di Alfredo e Tamberlini Camillo fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 Mod. 241 D. P. — Data: 23 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Castagno Giuseppe nato a Bagnolo Piemonte il 6 febbraio 1908 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Trieste — Intestazione: Damiani Antonio nato a Grisignana d'Istria il 18 gennaio 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 Mod. 241 D. P. — Data: 21 agosto 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Lecce — Intestazione: Martinaro Maria Antonietta nata a Lecce il 9 febbraio 1940 e Angela nata a Lecce il 19 novembre 1941 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6217 Mod. 25-A — Data: 7 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Sernia Francesco nato a Napoli il 30 luglio 1923 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 25.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1966

(440) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 28 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,90	624,86	624,94	624,95	624,92	624,955	624,92	624,92	624,92
$ Can.	581,40	581,20	581,25	581,55	580 —	581,40	581,45	581,40	581,40	581,40
Fr. Sv.	144,20	144,19	144,19	144,20	144,18	144,20	144,21	144,20	144,20	144,23
Kr. D.	90,72	90,68	90,67	90,69	90,70	90,72	90,70	90,72	90,72	90,70
Kr. N.	87,495	87,46	87,48	87,475	87,55	87,49	87,49	87,48	87,49	87,49
Kr. Sv.	120,875	120,83	120,82	120,845	120,85	120,87	120,85	120,85	120,87	120,85
Fol.	172,725	172,64	172,60	172,605	172,50	172,72	172,61	172,74	172,72	172,59
Fr. B.	12,57	12,572	12,5710	12,5725	12,565	12,57	12,574	12,56	12,57	12,57
Franco francese	127,495	127,49	127.47	127,49	127,48	127,49	127,49	127,48	127,49	127,49
Lst.	1752,40	1752,10	1751,90	1752,10	1752,10	1752,40	1752,20	1752,40	1752,40	1752,35
Dm. occ.	155,64	155,62	155,63	155,615	155,65	155,74	155,635	155,64	155,64	155,65
Scell. Austr.	24,1695	24,165	24,17	24,1675	24,15	24,16	24,17	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,87	21,87	21,85	21,87	21,71	21,87	21,8525	21,87	21,87	71.86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4275	10,435	10,43	20,426	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 28 gennaio 1966

Rendita 5 % 1935	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,375
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,715
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,015
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1966

1 Dollaro USA	624,947
1 Dollaro canadese	581,50
1 Franco svizzero	144,205
1 Corona danese	90,695
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,847
1 Fiorino olandese	172,607
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1752,15
1 Marco germanico	155,625
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,861
1 Peseta Sp.	10,427

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'alto i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	5.560.400				
	residui	309.469				
	Totale		5.869.869			
Entrate extra-tributarie	competenza	225.529				
	residui	102.805				
	Totale		328.334			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	5.785.929			4.779.463	
	residui	412.274			897.002	
	Totale			6.198.203		5.676.465
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	122.990				
	residui	2.097				
	Totale			125.087		
Accensione di prestiti	competenza	652.717				
	residui	11.399				
	Totale			664.116		
Spese in conto capitale	competenza				888.921	
	residui				465.551	
	Totale					1.354.472
Rimborso di prestiti	competenza				228.961	
	residui				16.794	
	Totale					245.755
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		4.848.268			4.917.785	
Conti correnti		20.982.510			20.640.676	
Incassi da regolare		2.655.196			2.538.459	
Altre gestioni		8.867.350			8.437.784	
	Totale			37.353.324		36.534.704
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		207.136			220.470	
Pagamenti da regolare		193.035			227.986	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.314.429			1.341.654	
Altri crediti		16.853.676			17.302.446	
	Totale			18.568.276		19.092.556
Fondo di cassa al 31 dicembre 1965						
	Totale complessivo			62.915.798		62.903.952
				—		11.846
	Totale a pareggio			62.915.798		62.915.798

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1965 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		11.846	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	16.343		
Pagamenti da regolare	198.118		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	376.758		
Altri crediti	1.664.823		
Totale crediti		2.256.042	
In complesso			2.267.888
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.316.598		
Conti correnti	1.422 033		
Incassi da regolare	212 378		
Altre gestioni	756.720		
Totale debiti			6.707.729
Situazione del Tesoro (passività)			4.439.841
Circolazione di Stato (metallica) al 31 dicembre 1965	127.239		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(992)

Prima delle scritturazioni di chiusura

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

Prima delle scritturazioni di chiusura.

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1965

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.502.291 046.507 —
Cassa	»	23.816.152.640 —
Portafoglio su piazze italiane	»	720.183.254.686 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	325.180.764 —
Anticipazioni	»	310.650.405.804 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	93.415.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.982.541.751.778 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	404.624.094.501 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	209.814.173.585 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	377.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	912.626.158.723 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	32.561.882.768 —
Spese	»	80.909.912.106 —
	L.	6.650.758.993.863 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.986.710.186.573 —
	L.	11.637.469.180.436 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE	L.	11.637.704.336.044 —

PASSIVO

Circolazione			L.	4.282.433.297.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	41.256.670.756 —
Depositi in conto corrente liberi			»	156.992.504.996 —
Conti correnti vincolati			»	1.738.325.687.143 —
Creditori diversi			»	339.330.291.720 —
Rendite del corrente esercizio			»	81.679.729.149 —
			L.	6.640.018.181.264 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	6.871.339.296 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.569.473.303 —		10.740.812.599 —
			L.	6.650.758.993.863 —
Depositanti			»	4.986.710.186.573 —
			L.	11.637.469.180.436 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE			L.	11.637.704.336.044 —

(940)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che la dispensa n. 4 del 22 gennaio 1966 del Giornale militare del Ministero della difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1965, che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami e per titoli a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964.

(887)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3863 del 14 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che delle condotte mediche dei comuni assegnate col precedente decreto n. 6815 del 29 dicembre 1965, sono rimaste vacanti le condotte di Serrata e Caulonia (frazione San Nicola) a seguito di rinuncia degli interessati;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935. n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto col precedente decreto n. 6815 del 29 dicembre 1965, le condotte mediche di cui in premessa, vengono così assegnate:

1) Zito Giuseppe: Serrata;
2) Galasso Umberto: Caulonia (frazione San Nicola).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 19 gennaio 1966

Il medico provinciale: LANIA

(787)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1965, n. 0160, con il quale è stato bandito un pubblico concorso a posto di veterinario condotto vacante in questa provincia alla data 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni della provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso in narrativa:

1. Cusaro Luigi	punti 74,096	su 100
2. Lux Oscar	» 70,924	»
3. Sacco Tommaso	» 64,361	»
4. Roveglia Vittorio	» 61,555	»
5. Maletto Romano	» 59,459	»
6. Galliano Michelino	» 55,000	»
7. Cremagnani Angelo	» 54,000	»
8. Beccaria Enrico	» 53,000	»
9. De Bernardi Pier Paolo	» 53,000	»
10. Burlini Luigi	» 52,500	»
11. Zorzoli Giovanni	» 52,500	»
12. Baroni Luigi	» 52,000	»
13. Serafini Giovanni	» 51,000	»
14. Mazzocchi Luigi	» 51,000	»
15. Barale Gilberto	» 50,866	»
16. Balbo Teresio	» 50,500	»
17. Sacchi Giuseppe	» 50,500	»
18. Ragni Luigi	» 50,000	»
19. Graziano Ernesto	» 49,500	»
20. Ghigo Pietro	» 49,000	»
21. Gazzola Agostino	» 49,000	»
22. Robaldo Antonio	» 49,000	»
23. Alizoni Alessandro	» 47,000	»
24. Alasonatti Mario	» 46,500	»
25. Mutti Amerigo	» 46,500	»
26. Negri Luigi	» 42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 13 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1965, n. 0160, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto, vacante al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 0056 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cusaro Luigi è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse concernente la condotta consorziale di Piedimulera ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 13 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: FERRARI

(788)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1965, n. 3.

Modificazioni alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento degli uffici e statuto del personale della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 6 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 162 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è aggiunto il seguente:

Art. 162-*bis*.

« I provvedimenti di collocamento a riposo di cui all'articolo precedente hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento previsto.

Nella prima applicazione della presente legge, per eccezionali motivi la Giunta potrà, con il consenso dell'interessato e con propria deliberazione da adottarsi anno per anno, mantenere in servizio il personale appartenente alla qualifica di direttore di divisione, oltre i 65 anni di età, fino al massimo di 70 anni compiuti ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1965, n. 4.

Assunzione di mutui passivi da iscriversi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 29 *del* 13 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965 per il finanziamento della spesa relativa alla sistemazione ed alla straordinaria manutenzione, ivi compresa l'indennità di esproprio, delle strade provinciali.

Art. 2.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 330.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965 per il finanziamento dei lavori di sistemazione straordinaria delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 3.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965 per il finanziamento della spesa relativa al miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento.

Art. 4.

I mutui di cui agli articoli precedenti, dovranno essere assunti ad un tasso annuo di interesse non superiore al 9 % e l'estinzione degli stessi dovrà effettuarsi in un periodo non inferiore ad anni 20.

Art. 5.

All'onere annuo massimo di L. 153.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con un'aliquota dei proventi di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario 1965 e successivi, saranno predisposti, in relazione alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, i necessari stanziamenti agli articoli concernenti rispettivamente gli interessi scalari e le rate di ammortamento sui mutui stessi.

Art. 6.

Gli stanziamenti disposti nella presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario 1965, ma potranno essere utilizzati fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1965, n. 5.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 29 *del* 13 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 e cioè:

Entrate:

Entrate effettive	L.	10.913.276.000
Movimento di capitali	»	1.035.000.000
Contabilità speciali	»	506.200.000
Totale generale	L.	12.454.476.000

Spese:

Disavanzo di amministrazione 1963	L.	277.088.000
Spese effettive	»	11.236.429.000
Movimento di capitali	»	434.759.000
Contabilità speciali	»	506.200.000
Totale generale	L.	12.454.476.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1965, n. 6.

Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *del* 10 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1962, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1961	L.	2.134.280.239
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1962	»	4.928.514.600
	L.	7.062.794.839
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'anno 1962	»	6.558.549.639
Fondo cassa al 31 dicembre 1962 a debito del cassiere provinciale	L.	504.245.200

2) *Gestione finanziaria*:

a) gestione di competenza:

Entrate di competenza	L. 8.497.766.822		
Uscite di competenza	» 8.503.058.378		
Passività sulla gestione di competenza		L.	5.291.556

b) gestione dei residui degli esercizi precedenti:

Avanzo di cassa al 1° gennaio 1962	L. 2.134.280.239
Residui attivi al 31 dicembre 1962	» 1.837.543.723
Totale attività	L. 3.971.823.962
Residui passivi al 31 dicembre 1962	L. 3.938.730.994

Differenza attiva	L.	33.092.968
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1962	L.	27.801.412

3) *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L.	11.932.092.234
Totale delle passività	»	8.665.118.112
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1962	L.	3.266.974.122

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1962, da riportare nel bilancio 1963, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1962	L. 504.245.200	
Residui attivi delle gestioni 1961 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1962	» 1.286.551.999	
Residui attivi dell'esercizio 1962	» 4.120.243.946	
		L. 5.911.041.145

Residui passivi

Residui passivi delle gestioni 1961 e retro rimasti da pagare al 31 dicembre 1962	L. 1.640.804.628	
Residui passivi dell'esercizio 1962	» 4.242.435.105	
		» 5.883.239.733

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(494)

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1965, n. 7.

Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *del* 10 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'esercizio 1963, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*:

Fondo cassa al 31 dicembre 1962	L.	504.245.200
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1963		9.460.598.791
	L.	9.964.843.991
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1963	»	8.101.018.495
Fondo cassa al 31 dicembre 1963 a debito del cassiere provinciale	L.	1.863.825.496

2) *Gestione finanziaria*:

a) gestione di competenza:

Entrate accertate in conto competenza	L. 11.414.998.032	
Uscite accertate in conto competenza	» 11.654.935.561	
Passività sulla gestione di competenza		L. 239.937.529

b) gestione dei residui sugli esercizi precedenti:

Avanzo di cassa al 1° gennaio 1963	L. 504.245.200	
Residui attivi al 31 dicembre 1963	» 5.152.304.919	
Totale attività	L. 5.656.550.119	
Residui passivi al 31 dicembre 1963	» 5.693.700.351	
Differenza passiva		L. 37.150.232
Disavanzo di amministrazione a fine esercizio 1963		L. 277.087.761

3) *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L. 15.354.094.399
Totale delle passività	» 13.964.710.985
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1963	L. 1.389.383.414

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1963 da riportare nel bilancio 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1963	L. 1.863.825.496	
Residui attivi delle gestioni 1962 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1963	» 2.104.777.622	
Residui attivi dell'esercizio 1963	» 5.001.926.538	
		L. 8.970.529.636

Residui passivi

Residui passivi delle gestioni 1962 e retro rimasti da pagare al 31 dicembre 1963	L. 3.274.837.324	
Residui passivi dell'esercizio 1963	» 5.972.780.093	
		L. 9.247.617.417

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1965, n. 8.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1966*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata - Tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1965, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

(di nuova istituzione)

Art. 56-*bis*: « Quota regionale pro 1965 per coprire la spesa relativa a nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione (art. 10 legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11)
(vedi Uscite art. 171-*bis*) . . . . . . L. 25.000.000

Totale delle entrate di nuova istituzione . . L. 25.000.000

Art. 11: « Quota regionale per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonchè per l'azione di sviluppo, di riorganizzazione delle stesse svolta dalle associazioni riconosciute »
(art. 9 legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8)
(vedi Uscite art. 156)
(da L. 9.500.000 a L. 18.500.000 . . . . . L. 9.000.000

Art. 42: « Quota delle entrate tributarie della Regione »
(art. 70 dello *Statuto speciale*)
(da L. 170.000.000 a L. 370.000.000) . . . . L. 200.000.000

Art. 48: « Contributo della Regione per l'adeguamento delle finanze comunali »
(art. 3 legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34)
(vedi Uscite art. 46)
(da L. 100.000.000 a L. 160.000.000) . . . L. 60.000.000

Art. 49: « Assegnazione da parte della Regione di un fondo per provvidenze a favore di ciechi civili » (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14)
(vedi Uscite art. 82)
(da L. 53.000.000 a L. 54.700.000) . . . . . L. 1.700.000

Totale delle variazioni in aumento . . . L. 295.700.000

In diminuzione:

Art. 51: « Quota regionale pro 1965 per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione di consorzi annui costanti »
(art. 14 legge regionale 1° luglio 1963, n. 17)
(vedi Uscite art. 101)
(da L. 315.000.000 a L. 70.000.000) . . . . L. 245.000.000

Totale per differenza delle maggiori entrate L. 50.700.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1965, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

(di nuova istituzione)

Art. 171-*bis*: « Spesa pro 1965 relativa a nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione »
(1ª quota pro 1965)
(legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 - articoli 9-10)
(vedi Entrate art. 56-*bis*) . . . . . . L. 25.000.000

Totale spese di nuova istituzione . . . L. 25.000.000

Art. 46: « Fondo a disposizione per l'adeguamento delle finanze comunali »
(legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34 - art. 3)
(vedi Entrate art. 48)
(da L. 100.000.000 a L. 160.000.000) . . . L. 60.000.000

Art. 82: « Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio e spese per gli accertamenti oculistici (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14)
(vedi Entrate art. 49)
(da L. 53.000.000 a L. 54.700.000) . . . . . L. 1.700.000

Art. 145: « Oneri per l'istituzione professionale »
(legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9)
(da L. 800.000.000 a L. 1.000.000.000) . . . . L. 200.000.000

Art. 156: « Spesa per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle associazioni riconosciute (2ª quota pro 1965)
(legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - articoli 4, 8 e 9)
(vedi Entrate art. 11)
(da L. 9.500.000 a L. 18.500.000) . . . . L. 9.000.000

Art. 167: « Fondo per l'assegnazione di quote dell'Ente provinciale del turismo di Trento avente specifica destinazione per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico »
(regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425 - art. 9)
(da L. 15.000.000 a L. 20.000.000) . . . . L. 5.000.000

Totale delle variazioni in aumento . . . L. 300.700.000

In diminuzione:

Art. 101: « Spese pro 1965 per la concessione di concorsi annui costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a favore degli Enti locali, di Società cooperative ed altri Enti, Associazioni e Comitati aventi finalità di pubblica utilità (3ª quota pro 1965)
(legge regionale 1° luglio 1963, n. 17 - articoli 14 e 16)
(vedi Entrate art. 51)
(da L. 315.000.000 a L. 70.000.000) L. 245.000.000

Art. 158: « Contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico »
(da L. 17.000.000 a L. 12.000.000) . . . . L. 5.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione . . L. 250.000.000

Totale per differenza delle maggiori spese . L. 50.700.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1965, n. 9.

Contributi per agevolare la formazione di programmi di fabbricazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare i Comuni che intendono provvedere alla formazione di un programma di fabbricazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo fino ad un massimo del 60 % della spesa preventivata e ritenuta ammissibile.

Nella concessione dei contributi sarà data la priorità ai Comuni tenuti a formare un programma di fabbricazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Le domande per ottenere i benefici di cui al precedente articolo, dovranno pervenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate:

a) dalla deliberazione comunale di dar corso alla formazione del programma di fabbricazione e di incarico al progettista o ai progettisti;

b) da un preventivo di spesa redatto dal tecnico o dai tecnici incaricati della progettazione.

Art. 3.

La liquidazione del contributo avverrà in due soluzioni. La prima, nella misura del 30 %, su presentazione di un certificato, rilasciato dalla Sezione urbanistica provinciale, attestante essere stato eseguito un primo schema generale del programma di fabbricazione; la seconda, nella restante misura del 70 %, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte della Giunta provinciale.

Art. 4.

I benefici di cui alla presente legge potranno essere concessi anche a quei Comuni che abbiano già deliberato di dar corso al programma di fabbricazione, purchè con atto posteriore alla data del 25 maggio 1964, ovvero il cui programma di fabbricazione sia approvato dalla Giunta provinciale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

In quest'ultimo caso, la liquidazione del contributo avverrà in unica soluzione.

Art. 5.

Per gli scopi di cui alla presente legge, è autorizzato lo stanziamento sull'esercizio finanziario 1965, della somma di L. 30.000.000.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'anno 1965, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 6.

Sono apportate le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1965:

In diminuzione:

Art. 52: « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »
da L. 80.000.000 a L. 50.000.000 con una diminuzione di . . . . L. 30.000.000

In aumento:

Art. 114-*bis* (di nuova istituzione): « Contributi per agevolare la formazione di programmi di fabbricazione . . . . L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* BIANCHI

(495)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.